

## RETRIBUZIONE CONVENZIONALE PER LAVORATORI ALL'ESTERO

Il datore di lavoro che intende inviare lavoratori italiani all'estero in Paesi non comunitari, al fine di calcolare e versare in modo corretto contributi e imposte, deve effettuare le seguenti analisi.

**Paese nel quale il lavoratore viene inviato:** se il Paese non è comunitario, o uno con il quale l'Italia non ha in essere accordi di sicurezza sociale e, pertanto, sono obbligatorie le assicurazioni sociali, la retribuzione imponibile può essere la retribuzione convenzionale, retribuzione fissata annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro.

**Se il Paese è un Paese non comunitario occorre verificare il periodo di lavoro:** il periodo di lavoro nel Paese non comunitario deve essere superiore a 183 giorni in un anno, e in questo caso la retribuzione imponibile contributiva e fiscale sarà la retribuzione convenzionale (art. 51, c. 8-bis Tuir). Per il calcolo del periodo dei 183 giorni si segnala che deve considerarsi l'anno solare (e non l'anno civile dal 1.01 al 31.12) e in questa soglia devono essere considerati anche i giorni non effettivamente lavorati (es. giorni di ferie, di festività, giorni di riposo). Per il corretto imponibile retributivo occorre monitorare periodicamente il conteggio dei giorni all'estero.

**Appurato che la retribuzione imponibile è la retribuzione convenzionale,** occorre prendere visione dell'allegato al D.M. Lavoro 28.02.2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18.03.2023, n. 66, che indica le retribuzioni convenzionali per l'anno 2023, distinte per settori e per categorie di lavoratori.

**I contributi e le imposte saranno calcolati con le stesse normative italiane ma sulla retribuzione convenzionale.** La circolare Inps 23.03.2023, n. 33 ha aggiornato le tabelle utili per la determinazione per l'anno 2023 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale e prevede la possibilità di effettuare i conguagli della retribuzione del primo trimestre 2023 sull'esatta nuova retribuzione convenzionale 2023 entro il 16.06.2023. Segnaliamo in tema previdenziale che sulle retribuzioni convenzionali va calcolato e versato il trattamento di disoccupazione previsto per i lavoratori italiani rimpatriati.

**Nulla cambia in tema di adempimenti del lavoro** nel caso di lavoro all'estero in Paese non comunitario. Al lavoratore si consegna normalmente il cedolino paga LUL, il mod. CU.